



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

DETERMINAZIONE RESPONSABILE Segretario Generale

N. 19 DEL 13/10/2015

OGGETTO: CONCESSIONE PERMESSI RETRIBUITI ART. 33 LEGGE 104/1992 ALLA DIPENDENTE R.S. PER ASSISTENZA FAMILIARE PORTATORE DI HANDICAP IN SITUAZIONE DI GRAVITA'

VISTO ai fini della competenza l'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 – Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTA la richiesta presentata in data 08/10/2015 dalla dipendente a tempo indeterminato R. S., con qualifica di xxx cat. x, per la concessione dei permessi retribuiti di cui all'art. 33 comma 3 della Legge n. 104/1992, come modificata dalla Legge n. 183/2010, per assistere la madre xxxxxxx;

VISTO il verbale in data 31/08/2015, rilasciato dalla commissione medica della ASL di Siena, che riconosce la sig.ra xxxxxxxx – madre della dipendente di cui sopra - *“portatore di handicap in situazione di gravità” senza revisione*;

CONSIDERATO che il predetto verbale è stato reso definitivo in data 15/09/2015, dopo la verifica e validazione da parte dell'INPS ai sensi dell'art. 20, comma 1 della legge 3/08/2009 n. 102;

VISTO che l'art. 33 comma 3 della Legge 5/02/1992 n. 104 e s.m. dà diritto al dipendente, pubblico o privato che assiste una persona con handicap in situazione di gravità, parente o affine entro il secondo grado, anche non convivente, di usufruire di tre giorni di permesso mensile, coperti da contribuzione figurativa, utilizzabili anche in maniera continuativa a condizione che la persona con handicap non sia ricoverata a tempo pieno;

CONSIDERATO in proposito il parere del Dipartimento per la Funzione Pubblica 18/02/2008 n. 13, dal quale si rileva *“che la circostanza che tra i parenti del disabile vi siano altri soggetti che possono prestare assistenza non esclude la fruizione dell'agevolazione da parte del lavoratore se questi non chiedono o fruiscono dei permessi (eventualmente perché non impiegati). In tale ottica si menziona l'orientamento della Corte di Cassazione sez. lav., nella decisione 20 luglio 2004, n. 13481: «Si deve concludere che né la lettera, né la ratio della legge escludono il diritto ai permessi retribuiti in caso di presenza in famiglia di persona che possa provvedere all'assistenza»”*;

PRECISATO che ai suddetti permessi si applicano le disposizioni della Legge 27/10/1993 n. 423, relativa alla conversione con modificazioni del D.L. 27/08/1993 n. 324, e che pertanto tali permessi sono retribuiti;

VISTO, inoltre, che l'art. 19 comma 6 del CCNL siglato il 16/07/1996 chiarisce che i permessi, fruiti ai sensi del predetto art. 33 della Legge n. 104/1992, non riducono le ferie e possono essere fruiti anche ad ore nel limite massimo di 18 ore mensili;

VISTO il comma 4 dell'art. 71 del D.L. 25/06/2008 n. 112, convertito nella Legge 5/08/2008 n. 133, con il quale viene specificato che i permessi retribuiti devono essere usufruiti solo ad ore e che nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza;



Comune di Colle di Val d'Elsa

Provincia di Siena

VISTO l'art. 33, comma 3-bis della Legge n. 104/1992, introdotto dall'art. 6 comma 1 del D.Lgs. n. 119/2011, che prevede: *"Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito"*.

VERIFICATO che dalle dichiarazioni rilasciate dal dipendente e dagli accertamenti eseguiti d'ufficio, risulta che la sig.ra R. S. ha diritto a fruire dei permessi richiesti, in quanto:

- la madre è vedova;
- la madre è residente nello stesso Comune della dipendente;
- nessun altro familiare è in condizione di poter prestare assistenza alla stessa;
- non ci sono altre persone che utilizzano i permessi di cui all'art. 33 della legge n. 104/1992, per lo stesso portatore di handicap;

VISTO il Decreto del Sindaco di Colle di Val d'Elsa n. 22 del 30.06.2015 di nomina del Segretario generale avv. Angelo Capalbo quale Responsabile della "Gestione giuridica del rapporto di lavoro del personale dipendente, assimilato, LSU, ecc. nonché la gestione delle relazioni sindacali" ai sensi dell'art. 109, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.;

VISTO come ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 - T.U.E.L., introdotto dalla Legge n. 213/2012 di conversione con modificazioni del D.L. n. 174/2012, il sottoscritto in qualità di Segretario Generale con la sottoscrizione del presente atto rilascia il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

D E T E R M I N A

1. di concedere alla dipendente a tempo indeterminato R. S., con decorrenza dalla data odierna, permessi retribuiti per n. 3 giornate mensili, fruibili anche in maniera frazionata fino ad un massimo di 18 ore, ai sensi dell'art. 33 comma 3 della Legge n. 104/1992 e dell'art. 19 del CCNL siglato il 16/07/1996, per assistere la madre xxxxxxxxxx portatrice di handicap in situazione di gravità come risulta dalla certificazione rilasciata dalla commissione medica dell'ASL in data 31/08/2015 resa definitiva dall'INPS in data 15/09/2015;
2. di dare atto che i permessi di cui sopra sono coperti da contribuzione, non riducono le ferie né la 13^a mensilità;
3. di disporre la registrazione della presente determinazione nel registro delle determinazioni del Segretario Generale

Colle di Val d'Elsa, 13/10/2015

Il Responsabile – Segretario Generale
Avv. Angelo Capalbo

CAPALBO DR. ANGELO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)